

**L'operatività del principio dell'anonimato nei concorsi pubblici
- con particolare riferimento ai concorsi con due partecipanti -**
Breve commento alla sentenza Tar Reggio Calabria 9-3-2009 n. 138

Con la sentenza in commento, pubblicata in data 9 marzo 2009, il Tar di Reggio Calabria ha deciso un particolare caso relativo allo svolgimento di un concorso pubblico.

Con la prefata decisione il Tar reggino, conformemente alla consolidata giurisprudenza formatasi in materia, ha accolto il ricorso con il quale il candidato, che è risultato idoneo al concorso in oggetto, ha impugnato gli atti di approvazione dell'esito della procedura concorsuale, bandito per un solo posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di ingegneria, per il settore scientifico –disciplinare ICAR/02 "*costituzione idrauliche e marittime e idrologia*", in forza dei quali (atti) è stata dichiarata vincitrice la controinteressata.

In particolare, il Giudice adito ha ritenuto "*manifestamente fondato*" il proposto gravame con il quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle prove scritte sostenute dalla controinteressata, atteso che quest'ultima si sarebbe autocitata, rendendo così riconoscibile il suo elaborato. L'autocitazione, in particolare, faceva riferimento ad una pubblicazione redatta dalla stessa candidata in collaborazione con il presidente della commissione esaminatrice, pubblicazione che è stata inserita fra i titoli presentati e valutati dalla commissione.

La puntuale motivazione dell'adito Tar tiene anche conto del fatto che "*in una selezione come quella in esame dove i candidati operano nella medesima comunità scientifica, spesso con collaborazioni e pubblicazioni svolte insieme a componenti della commissione d'esame, e dove partecipano pochi candidati (qui solo due), la capacità di alcuni dati di rendere riconoscibile l'autore della prova diviene senz'altro maggiore rispetto a qualunque altro concorso al quale partecipa un elevato numero di concorrenti*".

La sentenza in oggetto, sembra, pertanto, priva di vizi logico-giuridici e coerente, come su detto, alla copiosa giurisprudenza all'uopo richiamata ed alla quale si rimanda.

L'unica obiezione che può, semmai, sollevarsi in merito alla pronuncia di che trattasi è, forse, quella per quale non sembra

adeguatamente valutata la deduzione formulata dall'Avvocatura dello Stato, in camera di consiglio, secondo la quale l'eventuale riconoscimento della paternità degli elaborati della controinteressata avrebbe quale inevitabile conseguenza che la medesima commissione d'esame avrebbe, per ciò stesso, avuto contezza, in sede di valutazione, anche della paternità degli elaborati del ricorrente.

In altri termini, la violazione del principio dell'anonimato commesso da uno dei due partecipanti (ovviamente dando per verificatasi detta violazione) comporterebbe il venir meno della segretezza della prova scritta anche nei confronti dell'altro candidato.

Verrebbe cioè meno l'anonimato e la segretezza delle prove scritte sostenute dal candidato che si duole della autocitazione posta in essere dalla vincitrice del concorso, con la conseguenza che potrebbe ragionevolmente invocarsi, per il caso in esame, il principio (in realtà espunto da precedenti non proprio identici) per il quale la segretezza delle prove scritte, che si giustifica con la necessità che dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio, non trovi applicazione quando l'anonimato sia privo di utilità pratica (Consiglio di Stato sentenza 12-10-2004 n. 6556).

Ad ogni modo, sembra pacifico che possa esservi violazione dell'anonimato pur in mancanza di un comportamento colpevole del candidato e ciò non di meno la procedura concorsuale sarebbe inficiata dal vizio in parola.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto già modo di affermare, in un caso molto simile a quello in esame, che la violazione della segretezza nelle procedure concorsuali si configura pur in assenza di comportamenti posti in essere dai concorrenti (*"La violazione della regola della segretezza nelle procedure concorsuali - posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione - può discendere, oltre che da comportamenti posti in essere dai concorrenti, anche da atti od omissioni imputabili direttamente alla p.a.; il pieno rispetto dei richiamati principi esige non solo l'ossequio di regole formali espresse ma anche l'adozione di tutte le misure e cautele idonee a garantire, in concreto, l'anonimato, in relazione alla peculiarità della singola procedura; pertanto, la presenza di tre soli candidati e la consegna a ciascuno di essi di un diverso numero di fogli, con annotazione a verbale della relativa circostanza, rende individuabili con certezza gli autori degli elaborati e tale situazione, determinatasi per effetto delle fortuite circostanze appena evidenziate, è apprezzabile oggettivamente, senza che assuma rilievo lo stato soggettivo di buona fede, che può peraltro presumersi in difetto di prova contraria (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 giugno 2007, n. 6191)"*).

Quanto su riferito giustifica la perplessità per la quale si ritiene che il Giudicante non abbia adeguatamente valutato gli effetti mediati dell'accoglimento del ricorso del candidato dichiarato idoneo.

Infatti, con l'esperito gravame il ricorrente ha chiesto non già l'annullamento dell'intera procedura, ma solo, come su spiegato, l'annullamento degli elaborati delle prove scritte della vincitrice del concorso, e, per l'effetto, la sua esclusione. Sicché, una volta accolto, per l'appunto, il ricorso (e rigettato il ricorso incidentale), il ricorrente, i cui elaborati comunque devono ritenersi, di riflesso, riconosciuti o riconoscibili alla commissione, consoliderebbe il diritto, quale candidato idoneo, ad ambire al posto messo in concorso.

Sembra, pertanto, che con la decisione in oggetto il Tar abbia sì ripristinato la legalità nel caso specifico ma pare, altresì, che non abbia soddisfatto l'esigenza di giustizia sostanziale, visto che l'accertata violazione del principio di anonimato, sussistente per entrambi i candidati, avrebbe effetti unicamente a scapito della controinteressata.

Vero è, del resto, che il Tar è tenuto a decidere in relazione alle domande di cui al ricorso e che, in presenza di una domanda tesa all'annullamento delle prove di una candidata non possa giungere a pronunciare l'annullamento dell'intera procedura.

Ma allora che fare?

La soluzione, forse, nei casi come quelli in esame, non va rinvenuta tanto nell'esigenza del rispetto del principio dell'anonimato e della segretezza delle prove scritte, quanto nella osservanza delle regole che stanno molto più a monte e che disciplinano la incompatibilità dei membri di commissione.

Invero, da una diversa prospettiva, maggiormente ancorata ai principi di buona fede che devono considerarsi vigenti nell'ambito delle procedure amministrative⁽¹⁾ e opponibili ai soggetti che vi partecipano, il vizio che interessa la procedura concorsuale in esame dovrebbe trovare il suo fondamento nella violazione del principio di imparzialità alla stregua dell'articolo 51 del c.p.c. che disciplina le ipotesi obbligatorie di astensione del magistrato.

Secondo, infatti, la giurisprudenza amministrativa elaborata sul punto, la previsione su citata troverebbe applicazione alle procedure concorsuali se i rapporti tra il candidato ed il commissario siano tali da far ritenere legittimo il sospetto di parzialità del giudizio <<c.d. criterio sintomatico>> ⁽²⁾.

¹ (vedi C. Ferro "*Principio della buona fede nell'azione amministrativa*" - in Diritto&Diritti - Il portale giuridico italiano - inserito in Diritto&Diritti del 12/02/2009 - indirizzo web: <http://www.diritto.it>; o in LexItalia.it - Rivista internet di diritto pubblico n. 03/2009 - <http://www.lexitalia.it>).

² (per una più compiuta analisi vedi Fiorentino Mario G.P. "*I rapporti di conoscenza tra commissario e candidato nei concorsi universitari e il criterio sintomatico di incompatibilità. L'applicabilità dell'art. 51 n. 4 c.p.c. con riguardo ai lavori in*

La circostanza che il rapporto di collaborazione tra un membro della commissione ed un candidato (rapporto frequente nell'ambito accademico), non è motivo in sé di incompatibilità, non impedisce che possa diventarlo qualora emergano elementi tali che inducano a ritenere che il candidato non sia stato giudicato in base alle prove del concorso e che, dunque, sia stato agevolato in virtù della conoscenza intrattenute con il membro della commissione (³).

In un contesto, quindi, proiettato il più possibile verso gli insegnamenti provenienti dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione e dai cui traggono fonte i principi di correttezza, di buona fede e di equità sostanziale (⁴) potrebbe volgersi l'attenzione per una interpretazione ermeneutica per la quale, nelle peculiari fattispecie come quelle in argomento, all'interessato dovrebbe porsi l'onere di impugnare l'esito della procedura concorsuale non già per far valere la censura diretta all'accertamento della violazione dell'anonimato e della segretezza delle prove i cui effetti, come su rilevato, si ripercuotono contro lo stesso ricorrente) ma, piuttosto, per reclamare la necessità che la commissione operi in modo imparziale e che appaia all'esterno imparziale, pretendendo il rispetto dell'obbligo di astensione dei membri che possano (potenzialmente) influire nella scelta del candidato in forza dei pregressi rapporti di conoscenza personali e/o di collaborazione.

Roberto Antillo
Avvocato dello Stato

collaborazione" in *Diritto&Diritti*" - Il portale giuridico italiano - inserito in *Diritto&Diritti* il 16/03/2006 - indirizzo web: <http://www.diritto.it>).

³ (vedi commento alla sentenza del Tar Marche n. 70 del 17/03/2003 di Patrizia avv. Ioanna in *Diritto&Diritti* - Il portale giuridico italiano - inserito in *Diritto&Diritti* nel maggio 2003 - indirizzo web: <http://www.diritto.it>).

⁴ (vedi "*Il dovere di correttezza*" di Francesco Gazzone - Manuale di diritto privato).

N. 00138/2009 REG.SEN.
N. 00060/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 60 del 2009, proposto da:
*** ***, rappresentato e difeso dagli avv. Attilio Cotroneo e Domenico
Polimeni, con domicilio eletto presso Domenico Polimeni Avv. in Reggio
Calabria, via D. Muratori n. 45

contro

Università degli Studi di Reggio Calabria, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del
Plebiscito, 15

nei confronti di

*** ***, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Del Grande e Alberto Panuccio, con domicilio eletto presso Francesco Del Grande Avv. in Reggio Calabria, Via Paolo Pellicano, n.45

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 421 del 03.12.2008 emesso dal Rettore dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria con cui sono stati approvati gli atti del concorso per titoli ed esami a n. 1 posti di

ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria per il settore scientifico – disciplinare ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia" e con cui è stato dichiarato vincitore del

predetto concorso la dott.ssa *** ***, nata a Reggio Calabria il 26.04.1977;

2. del decreto rettorale n. 462 del 23.12.2008 di nomina a ricercatore universitario della dott.ssa *** ***;

3. del verbale n. 6 della riunione della commissione esaminatrice del 6 novembre 2008 e dei relativi allegati nella parte in cui non ha proceduto all'esclusione della candidata *** ***;

4. del verbale n. 7 della riunione della commissione esaminatrice del 6 novembre 2008 e della relazione finale con relativi allegati nella parte in cui viene indicata quale vincitore del concorso la candidata *** ***;

in via gradata

5. del verbale n. 2 della riunione della commissione esaminatrice del 5 novembre 2008 nella parte in cui non sono stati valutati alcuni titoli presentati dal ricorrente ed è stato invece valutato un titolo presentato dalla candidata *** *** e non ancora conseguito

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Reggio Calabria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale di *** ***,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

1. Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2009 e ritualmente depositato l'ing. *** ***, premesso di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa in oggetto, riportando i seguenti giudizi I) di livello buono l'attività documentata dal candidato nel curriculum, nei titoli e nelle dieci pubblicazioni presentate; II) discreta la prima prova scritta; III) buona la seconda prova scritta; IV) ottima la prova orale, impugnava gli atti in epigrafe indicati e ne chiedeva l'annullamento, previa loro sospensione, deducendo due autonomi motivi di illegittimità.

Si costituiva l'amministrazione universitaria, producendo relazione del 10 febbraio 2009 del Direttore amministrativo e del Capo servizio affari legali e documentazione afferente al concorso

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2009, fissata per la trattazione della domanda cautelare, si costituiva la controinteressata Dott. ***. Depositava anche ricorso incidentale già consegnato per la notificazione.

Avvisate dal Collegio tutte le parti costituite della possibilità di una definizione nel merito della controversia, queste nulla obiettavano ed anzi la difesa del *** - che già in ricorso aveva pure sollecitato il Tribunale all'adozione di una sentenza succintamente motivata - espressamente accettava il contraddittorio in ordine al ricorso incidentale, così rinunciando al termine per la difesa..

2. Il ricorso principale è manifestamente fondato.

2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13 e 14 DPR 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 7 DPR 3 maggio 1957 n. 686 ed eccesso di potere per manifesta illogicità.

Sostiene che le prove scritte della candidata *** dovevano essere annullate in quanto nella redazione della prima prova scritta (contrassegnata col 2A) ella si è autocitata, rendendo così riconoscibile il suo elaborato. A pag. 21 della prova in questione è scritto, infatti, “Una legge di distribuzione biparametrica per le creste d’onda nel caso di onde che interagiscono con una parete perfettamente riflettente (capo di moto in riflessione), che tenga conto degli effetti di 2° ordine, è stata ricavata da *** e Arena”.

L’autocitazione fa riferimento ad una pubblicazione redatta dalla stessa candidata in collaborazione, con il prof. Arena, presidente della commissione esaminatrice, pubblicazione che è stata anche inserita dalla candidata fra i titoli presentati e valutati dalla commissione. Si tratta della pubblicazione n. 3 dell’elenco, i cui autori sono appunto *** e Arena.

Non v’è dubbio che tale fatto ha dato luogo ad una palese ed insuperabile violazione del principio dell’anonimato fissato dagli artt. 7 DPR n. 686/57 e 14 DPR n. 487/94 (“Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno ... Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”) posto a garanzia del più generale principio di imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione e da ritenere valevole anche per questa tipologia di concorsi. Giova subito premettere che la normativa regolamentare, invocata dal ricorrente, contenuta in origine nel D.P.R. del 1957 e poi pedissequamente riprodotta nel D.P.R. del 1994 - seppure riferita alle modalità di svolgimento dei concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi e non anche alle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori espressamente disciplinate dal DPR 23 marzo 2000 n. 117 - deve intendersi applicabile, quantomeno per i profili che qui interessano, anche alle procedure di valutazione comparativa, come quella in esame, in quanto essa rappresenta in sostanza l’applicazione di ineludibili regole generali, di rilievo costituzionale, in materia di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa (in termini Tar Perugia, 21 maggio 2008 n. 193, confermata da Cons. St., VI, 9 febbraio 2009 n. 734 e già Corte Conti, sez. contr., 17 novembre 1988 n. 2020). Essa è, peraltro, espressamente richiamata anche nel D.R. n. 73 del 26 febbraio 2008 di indizione del concorso in questione (“VISTO il D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le disposizioni in materia di procedura generale, per lo svolgimento dei concorsi unici, e delle altre forme di

assunzione nei pubblici impieghi, e di trasparenza dell'azione amministrativa”).

2.2. Ciò chiarito va detto che il Collegio condivide il pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato dalla controinteressata, in base al quale nei concorsi pubblici la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo assoluto, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni qualvolta sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, necessitando, invece, l'esistenza di elementi atti a comprovare in modo inequivoco che trattassi di segni di riconoscimento, per cui l'idoneità dei segni a fungere da elemento di identificazione del candidato deve ravvisarsi soltanto laddove gli stessi assumano un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero (cfr., fra le tante, Tar Catanzaro, II, 10 giugno 2008 n. 642; Tar Potenza, 11 luglio 2007 n. 489).

E' vero però che tali puntualizzazioni sono sicuramente riferibili all'ipotesi di segni o elementi non univoci, quali comunemente l'uso di penne con inchiostro diverso o di anomale grafie, la numerazione dei fogli, la presenza di diciture come “brutta copia” o similari, ma non all'ipotesi in cui l'elaborato contiene il nome del suo autore, perché in tal caso l'anonimato è all'evidenza e indiscutibilmente violato.

La controinteressata aggiunge che le citazioni in campo scientifico, improntato al principio della verificabilità del risultato, sono indispensabili, tanto che anche il ricorrente se ne è avvalso nelle sue prove scritte.

Tale affermazione - sicuramente valevole per l'attività scientifica, ma non necessariamente per le prove di un concorso - non supera in ogni caso il dato formale che l'elaborato contiene un riferimento espresso e nominativo ad un lavoro svolto dalla candidata unitamente al Prof. Arena, presidente della Commissione d'esame, dato che rende l'elaborato indiscutibilmente attribuibile alla candidata *** in chiara violazione della regola dell'anonimato.

Se il riferimento al lavoro in questione, per la sua rilevanza in materia, era imprescindibile, come si riferisce nel controricorso essere stato affermato da parte del Prof. Boccotti, decano della materia e referente della scuola di ingegneria marittima di Reggio Calabria, sarebbe stata comunque sufficiente la citazione del risultato, senza l'espresso riferimento bibliografico (vd.

sull'equivalenza di queste tipologie di citazione pag. 5 dello stesso controricorso).

D'altronde il fatto, attestato dal Prof. Frega, che la legge elaborata dal Prof. Arena e della Dott. *** "ha ricevuto la necessaria diffusione in campo scientifico e che quindi può essere citata da qualsiasi studioso della materia ivi compresi, ovviamente, altri candidati" prova troppo in un concorso che ha visto la partecipazione di un solo altro candidato, oltre alla ***.

2.3. Deve poi evidenziarsi che la regola dell'anonimato non può che essere opportunamente calibrata in relazione alla tipologia di concorso ed al numero di candidati che vi prendono parte.

In una selezione come quella in esame dove i candidati operano nella medesima comunità scientifica, spesso con collaborazioni e pubblicazioni svolte insieme a componenti della commissione d'esame, e dove partecipano pochi candidati (qui solo due), la capacità di alcuni dati di rendere riconoscibile l'autore della prova diviene senz'altro maggiore rispetto a qualunque altro concorso al quale partecipa un elevato numero di concorrenti.

Come è stato già significativamente osservato, la previsione di un largo margine di discrezionalità alle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari deve essere controbilanciata "da un maggior onere di garanzie formali da parte dell'amministrazione procedente: in considerazione della ampia discrezionalità di cui sono attributarie le commissioni di tali concorsi, in cui non vi sono punteggi, e non vi è alcuna possibilità di un automatico riscontro della legittimità dell'operato della commissione, deve essere inteso in maniera più rigorosa il principio dell'anonimato degli elaborati scritti" (Tar Napoli, II, 4 dicembre 2006 n. 10355).

Sicché, in altri termini, o si giunge ad affermare che la regola dell'anonimato non opera affatto perché è un concorso nel quale i candidati sono direttamente noti ai membri della Commissione e i loro elaborati sempre perfettamente riconoscibili, affermazione che, oltre a rendere in radice superfluo lo stesso concorso, è giuridicamente superata dai rilievi già svolti (§ 2.1.), o al contrario si deve valutare con maggior scrupolo e rigore la presenza di dati identificativi, come fatto ad esempio dall'Università di Milano in un caso di autocitazione simile a quello di cui si controverte (richiamato a pag. 5 del ricorso) o come statuito dalla giurisprudenza, con

riguardo ad esempio al numero dei fogli aggiuntivi da consegnare ai candidati in numero perfettamente uguale (cfr. Tar Napoli, II, 15 giugno 2007 n. 6197), che ovviamente in altra tipologia di concorso sarebbe stato del tutto insignificante

2.4. In conclusione, l'autocitazione operata dalla candidata *** avrebbe dovuto indurre la Commissione a imporre l'esclusione della medesima dalla procedura concorsuale e, dunque, gli atti impugnati devono tutti essere annullati, senza valutazione del secondo motivo di ricorso, in quanto formulato solo in via gradata.

3. Stante la fondatezza del ricorso principale, occorre prendere in considerazione l'impugnativa incidentale.

Con essa la *** deduce “errata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del dott. ***, difetto di motivazione. Violazione dei criteri di massima fissati dalla Commissione Esaminatrice con verbale del 29.09.08. Erronea valutazione, contraddittorietà, illogicità verbale n. 2 del 5.11.2008. Conseguente esclusione dall'ammissione alla prova scritta. Sussistenza”

Asserisce la controinteressata che delle dieci pubblicazioni prodotte ben cinque non sarebbero valutabili in sede di concorso, trattandosi di documenti a stampa di cui l'odierno ricorrente dichiara di avere eseguito il deposito legale nel mese di marzo 2008 (in realtà per una, la n. 5 dell'elenco, il deposito è del 2005).

Sostiene ancora la controinteressata che non tenendo conto di queste cinque pubblicazioni di certo il candidato non avrebbe ottenuto un giudizio sufficiente per l'accesso alle prove scritte e sarebbe stato, quindi, escluso.

Il Collegio ritiene che – anche a volere per mera ipotesi ammettere che questa sarebbe stata la conseguenza dell'estromissione delle cinque pubblicazioni con deposito legale, il che è però tutt'altro che certo ed automatico – in ogni caso la doglianza è priva di fondamento.

Il bando di concorso, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, all'art. 3, penult. co., stabilisce che “Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 << Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede

l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.>>
Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata. Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa, le opere già edite al momento della scadenza del bando di concorso". L'art. 5 poi, specificatamente dedicato alle pubblicazioni, al penult. co., stabilisce che "per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 << Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.>>".

Con tali ripetute indicazioni e con il richiamo a questa specifica normativa l'amministrazione universitaria ha posto sullo stesso medesimo piano opere edite, pubblicate e "depositate", così scegliendo di considerare valutabili anche i lavori per i quali è stato fatto solo il deposito legale.

La Commissione, che ha valutato le pubblicazioni di *** accompagnate da deposito legale, ha dunque pedissequamente seguito le regole speciali poste dal bando, nelle disposizioni sopra citate, non impugnate e neppure menzionate dalla ricorrente incidentale, che, peraltro, non vi avrebbe avuto interesse avendo anch'ella presentato a fini concorsuali pubblicazioni con la dicitura "in corso di stampa".

4. Stante la particolarità della controversia, le spese possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:

accoglie il ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale;

annulla gli atti impugnati;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO